

PRESENTAZIONE TARDIVA DEL MODELLO REDDITI 2017: SCADENZA AL 29.01.2018 PER CONTRIBUENTI E INTERMEDIARI FISCALI

Entro il prossimo 29/01/2018 (90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2017) è possibile presentare, in caso di mancato adempimento, il modello Redditi 2017 ovvero il modello IRAP (la dichiarazione pur essendo tardiva è considerata valida ed il contribuente/intermediario fiscale possono ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso al fine di regolarizzare le rispettive posizioni). Decorso tale termine (ritardo superiore ai 90 giorni) la dichiarazione è considerata “omessa” e l'inadempimento sarà oggetto di specifiche sanzioni (se la dichiarazione è presentata oltre i 90 gg. costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate). Come detto in precedenza entro il 29 gennaio 2018 il Contribuente può presentare una dichiarazione tardiva adottando la procedura del ravvedimento operoso con le seguenti modalità operative:

1) presentare la dichiarazione;

2) versare contestualmente una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 250 ovvero 25 euro (la sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione ovvero REDDITI ed IRAP) che deve essere versata con modello F24 codice tributo 8911 anno 2017;

3) versare l'imposta se dovuta unitamente alle sanzioni e agli interessi come disposto dalla normativa sul ravvedimento operoso (il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha disposto che la sanzione ordinaria del 30% in caso di omesso / insufficiente versamento è ridotta al 15% se il ritardo nel pagamento è contenuto nei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario).

In caso di omessa dichiarazione (mancata presentazione vera e propria ovvero presentazione effettuata con un ritardo superiore ai 90 giorni), il Decreto Legislativo n. 158-2015 prevede le seguenti sanzioni che variano a seconda del fatto che le imposte siano o non siano state versate:

a) imposte non versate: sanzione dal 120% al 240% del tributo dovuto con un minimo di € 250 in caso di imposte a debito non versate;

b) imposte versate: sanzione da euro 250 a euro 1.000 in caso di imposte versate, anche a seguito di ravvedimento operoso (aumentabile fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili);

c) in caso di dichiarazione presentata dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e, comunque, prima che inizi un eventuale controllo fiscale la sanzione “base” è ridotta della metà, ossia va applicata nella seguente misura: - dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 ovvero da euro 150 a 500 euro nel caso in cui non siano dovute imposte. La scadenza dell'invio telematico del modello Redditi 2017 rappresenta un obbligo carico di responsabilità anche per l'intermediario fiscale che, come noto, deve rilasciare al contribuente l'“impegno alla trasmissione telematica” datato e firmato all'atto in cui riceve la dichiarazione compilata dallo stesso contribuente o al momento in cui si assume l'obbligo di inviare la dichiarazione da lui predisposta (in caso di impegno ad inviare il modello redditi o Irap sottoscritto in data successiva al 31 Ottobre 2017 l'obbligo di invio a carico dell'Intermediario scatta entro i 30 giorni successivi dalla data riportata sull'impegno alla trasmissione). L'intermediario dovrà accertarsi entro la data del 29 gennaio 2018 di avere inviato tutte le dichiarazioni per le quali si è assunto l'impegno onde evitare le sanzioni a suo carico (sanzione che va da euro 516 a euro 5.164 e a cui si aggiunge la sanzione irrogabile al contribuente per dichiarazione tardiva /omessa). L'intermediario per ovviare al ritardato /omesso invio della dichiarazione può ricorrere alla procedura del ravvedimento operoso entro i 90 gg. dal termine della scadenza “ordinaria” versando 1/10 della sanzione minima prevista in 516 euro ovvero 52 euro (ad esempio per regolarizzare l'omessa o tardiva trasmissione telematica del modello REDDITI la sanzione deve essere versata a mezzo F24 con il codice tributo 8924 attraverso la compilazione della sezione Erario con l'indicazione dell'anno in cui si realizza il ritardo e anche il contribuente deve procedere al pagamento della sanzione di euro 25 euro con codice tributo 8911 per sanare la violazione a lui imputata).

CELESTE VIVENZI